

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2634

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(MOTZO)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1996,
n. 247, recante disposizioni urgenti per il personale della
Federconsorzi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La nota vicenda della Federconsorzi ha lasciato irrisolta, tra l'altro, una delicata problematica di ordine sociale e cioè la prospettiva di rioccupazione del personale ancora in forza (194 unità) il cui licenziamento è previsto in parte a decorrere dal 3 maggio 1996 (144 unità) ed in parte al termine della procedura concorsuale di liquidazione delle attività residue.

Fin dal 1991 il Governo ha assunto impegni per definire la sistemazione del personale in questione e per 250 unità è stata disposta la ricollocazione presso la pubblica amministrazione.

Per la sistemazione dei 194 dipendenti ancora in servizio, tutti assunti prima del 17 maggio 1991, sono state via via prospettate diverse soluzioni normative, ma nessuna di esse ha avuto esito favorevole.

L'iniziativa proposta con il presente provvedimento per dare soluzione al problema in questione è strutturata in un unico articolo. Al comma 1 si prevede la possibilità dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei citati 194 dipendenti della Federconsorzi, attraverso l'accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale da ricoprire mediante prova pratica o colloquio (comma 3).

Al comma 2 è prevista la disciplina dell'equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche destinatarie del personale.

Al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'assegnazione del personale dichiarato idoneo su decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Al comma 5 si dispone del trattamento economico e del trattamento previdenziale.

Al comma 6 si dispone l'iscrizione, a domanda, del personale in un ruolo unico transitorio gestito dal commissario governativo preposto alla liquidazione della Federconsorzi sino all'assegnazione definitiva alle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1.

Al comma 7, infine, sono disposte modalità di applicazione ai lavoratori della Federconsorzi di quanto previsto all'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.

La copertura finanziaria della proposta avviene operando una parziale riduzione degli accantonamenti di parte corrente destinati dalla legge finanziaria per il 1996 ad iniziative di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

RELAZIONE TECNICA

L'onere recato dal provvedimento, quantificato al comma 8 dell'articolo 1 in lire 6,5 miliardi per il 1996 ed in lire 8,2 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998, è stato stimato sulla base di una retribuzione media del personale di cui all'allegata tabella pari a lire 42 milioni circa (42.000.000 x 194 = lire 8,2 miliardi).

Il minore onere ipotizzato per il 1996 considera che il provvedimento interviene essendo decorsi i primi mesi dell'anno.

La copertura della spesa prevista avviene operando una parziale riduzione di accantonamenti destinati ad iniziative di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

TABELLA

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE PER INQUADRAMENTO

	Livello	N. persone
Quadri	Quadro A	4
	Quadro B	5
	Quadro C	15
Impiegati di concetto	A	6
	B	54
	C	70 (*)
	D	4 (**)
Impiegati d'ordine e intermedi	E	36

(*) Di cui n. 4 con qualifica di intermedio.

(**) Di cui n. 2 con qualifica di intermedio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, recante disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

Decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1996.

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data di entrata in vigore del presente decreto, da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 24 giugno 1993, con decreto del medesimo Ministro, adottato su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

3. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze di personale rilevate nelle amministrazioni interessate.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio gestito dallo stesso commissario, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

8. Agli oneri previsti dal comma 4, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - MOTZO - TREU

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

